



CONSORZIO dei SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI del CHIERESE

Sede Legale: Via Palazzo di Città, 10

Sede Amministrativa: Strada Valle Pasano, 4

P. IVA 07305160017

Tel. 011/9427136 – Fax 011/9427022

www.servizisocialichieri.it e-mail: segreteria@cssac.it

AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER

IL DIRETTORE

Ai sensi della D.G.R. n. 3-3084 del 16 aprile 2021;

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 15/07/2021

PREMESSA

L'obiettivo del presente avviso è l'erogazione di un contributo economico finalizzato a sostenere il ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, così come definito dall'art. 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso di presa in carico globale, centrato sulla persona e sui propri familiari.

REQUISITI DEI BENEFICIARI

Persone che svolgono le funzioni di caregiver* familiare, ai sensi dell'art.1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, a favore di:

- soggetti non autonomi e non in grado di prendersi cura di sé, nonché invalidi in quanto bisognosi di assistenza globale e continua di lunga durata (art. 3 comma 3 legge 104/1992);
- soggetti titolari di indennità di accompagnamento.

* Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Le persone non autosufficienti delle quali si prende cura il caregiver devono essere state valutate dalle commissioni dell'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) o dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (U.M.V.D.) e in attesa di attivazione di intervento.

Verrà data priorità alle richieste aventi i seguenti requisiti:

- persone in condizione di disabilità gravissima (come definito dall'art. 3 del D.M 26 settembre 2016);
- persone non autosufficienti che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19;
- persone destinatarie di programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione.

I beneficiari del contributo non devono obbligatoriamente risiedere allo stesso indirizzo della persona non autosufficiente, ma devono essere residenti nello stesso Comune o in un Comune ad una distanza massima di 20 Km e, comunque, all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

I benefici economici concessi sono aggiuntivi rispetto ad altri interventi di carattere sanitario goduti dalla persona assistita.

Non può risultare beneficiario del presente contributo il familiare di persona che usufruisce già dei contributi/interventi previsti da:

- D.G.R 51-8960/2019 (progetti di vita indipendente);
- D.G.R. 23-3624/2012 e 39-640/2014 (interventi domiciliari a persone affette da SLA);
- D.G.R. 3-2257/2020 (Fondo per la Non autosufficienza);
- il contributo straordinario FNA di cui all'allegato B, della D.G.R. n. 3-3084 del 16 aprile 2021.

Non può risultare beneficiario del presente contributo il familiare di persona in attesa di posto letto in struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), ma già inserita in struttura residenziale in regime non convenzionato.

L'accesso al contributo al ruolo di caregiver non comporta la decadenza o la modifica della posizione in graduatoria per l'accesso ai servizi della persona assistita.

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE E SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il contributo economico straordinario viene assegnato sotto forma di contributo mensile fino alla concorrenza delle risorse di competenza statale del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

Beneficiari maggiorenni con disabilità gravissima	
Valore ISEE sociosanitario	Valore
Fino a € 10000 euro	600,00 euro mensili per 12 mensilità
10.001,00 - 30.000,00 euro	500,00 euro mensili per 12 mensilità
30.001,00 – 50.000,00 euro	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 50.000,00 euro	0,00 euro mensili per 12 mensilità

Beneficiari minorenni con disabilità gravissima	
Valore ISEE sociosanitario	Valore
Fino a € 10000 euro	600,00 euro mensili per 12 mensilità
10.001,00 - 30.000,00 euro	500,00 euro mensili per 12 mensilità
30.001,00 – 65.000,00 euro	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 65.000,00 euro	0,00 euro mensili per 12 mensilità

MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO:

Il CSSAC, sulla base dell'ordine delle graduatorie per l'accesso alle prestazioni domiciliari di cui alla D.G.R. 3-2257/2020, o della graduatoria per l'accesso a posti letto in strutture residenziali convenzionate con il SSR, definisce il valore del contributo mensile da erogare.

Nel caso di caregiver di persone inserite nella graduatoria per l'accesso a posti letto in strutture residenziali convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), il CSSAC, prima di concedere il contributo, dovrà accertarsi che la persona assistita non sia inserita in struttura residenziale in regime non convenzionato.

L'accesso al contributo, a parità di posizione in graduatoria, deve fare riferimento alle seguenti priorità:

- caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;
- caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali;
- data di domanda della prestazione della persona assistita.

DURATA DEL CONTRIBUTO:

La durata del contributo è stabilita fino alla concorrenza delle risorse di competenza statale del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, fatta salva l'eventuale conferma delle risorse da parte dello Stato o della Regione per periodi successivi.

PERDITA DEI REQUISITI E CESSAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO:

Il verificarsi di una delle cause di seguito elencate durante il periodo di concessione del contributo causa la cessazione del beneficio economico:

- a) decesso della persona assistita;
- b) decesso del beneficiario;
- c) insorgenza di eventi sanitari che impediscono al caregiver di svolgerne la funzione;
- d) inserimento della persona assistita in una struttura residenziale;
- e) trasferimento della persona assistita presso altra regione italiana o stato estero;
- f) trasferimento del caregiver presso altra regione italiana o stato estero.

In caso di accesso della persona assistita alle prestazioni domiciliari ordinarie del FNA (D.G.R. 3-2257/2020), decade il diritto al contributo per il ruolo di caregiver;

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare istanza utilizzando il modello di domanda:

- scaricabile dal sito istituzionale del CSSAC www.servizisocialichieri.it
- oppure disponibile in formato cartaceo presso le sedi distrettuali del CSSAC – Sportello Segretariato Sociale.

Al modulo di domanda dovranno essere allegati:

- la copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale del richiedente e del beneficiario (qualora non coincidano);
- l'attestazione ISEE Socio Sanitario, in corso di validità, del beneficiario;
- il decreto di tutela/amministrazione di sostegno qualora la dichiarazione sia sottoscritta da tutore o amministratore di sostegno.

Le domande relative alle richieste di contributi a favore di caregiver familiare, debitamente compilate e correlate della documentazione prevista, potranno essere presentate fino al termine della scadenza 30 settembre 2021:

- mediante consegna a mano presso le sedi distrettuali del CSSAC – Sportello Segretariato Sociale.
- mediante posta elettronica all'indirizzo mail Segreteria@cssac.it

La graduatoria sarà approvata indicativamente entro il mese di ottobre, sulla base delle domande pervenute.

Il Consorzio si riserva la facoltà di riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento dei fondi assegnati con D.G.R. 3-3084 del 16/4/2021 o di nuove assegnazioni di ulteriori fondi.

Responsabile del procedimento:

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area Integrativa: Dott.ssa Paola Fiorino.

Comunicazioni:

Tutte le comunicazioni relative ed afferenti al beneficio in parola saranno fornite unicamente ed esclusivamente mediante comunicazione all'indirizzo e-mail fornito in sede di presentazione della domanda.

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI REG. N°679/2016

Il Consorzio dei servizi sociali del chierese, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (garante della Privacy) secondo le procedure previste

Rinvio:

Per quanto non previsto nel presente avviso trova applicazione la D.G.R. 3-3084 del 16/4/2021 – ALLEGATO A.

Ulteriori informazioni:

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale presso le seguenti sedi distrettuali:

Distretto di CHIERI – Comuni facenti parte: Chieri: tel. **011 0365220**;

Distretto di ANDEZENO – Comuni facenti parte: Andezeno, Baldissero T.se, Arignano, Marentino, Montaldo T.se, Pavarolo, Riva presso Chieri – tel. **011 0365250**;

Distretto di CASTELNUOVO DON BOSCO: Comuni facenti parte: Castelnuovo D. B., Buttigliera d'Asti, Albugnano, Berzano S. Pietro, Pino D'Asti, Cerreto d'Asti, Mombello T.se, Moncucco T.se, Moriondo T.se, Passerano Marmorito – tel. **011 0365235**;

Distretto di PINO TORINESE: Comuni facenti parte: Pino T.se, Pecetto T.e – tel. **011 0365240**;

Distretto di POIRINO: Comuni facenti parte: Poirino, Isolabella, Pralormo – tel. **011 0365230**;

Distretto di SANTENA: Comuni facenti parte: Santena, Cambiano – tel. **011 0365245**.

o scrivere all'indirizzo di posta elettronica segreteria@cssac.it